

**COMUNE DI LESA
PROVINCIA DI NOVARA**

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ISTITUZIONE
E L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI
SOGGIORNO**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 01.03.2018

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento é adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno, di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14.02.2011.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi del gestore delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Art. 2

Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.lgs n. 23/2011 ed ha valenza annuale.
2. L'applicazione dell'imposta, sulla base del presente regolamento, decorrerà dal 01/04/2018 nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 3, Legge n. 212/2000 e dall'art. 4, comma 7, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96. Sino a tale data opera a tutti gli effetti il vigente regolamento approvato con deliberazione C.C. 57 del 20/12/2011.
3. L'imposta é corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture alberghiere ed extra-alberghiere che offrono alloggio. Rientrano fra queste a titolo esemplificativo e non esaustivo: campeggi, villaggi turistici, agriturismi, aree attrezzate per la sosta temporanea, ostelli, bed and breakfast, residence, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, alloggi vacanze, case per ferie, residenze turistico-alberghiere, alberghi nonché gli immobili destinati alla locazione breve di cui all'articolo 4 del decreto legge 24/04/2017 n. 50.

Art. 3

Finalità dell'imposta

L'imposta riscossa è destinata al finanziamento degli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune, per il turismo, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali, dei relativi servizi pubblici locali nonché al

cofinanziamento di interventi promozionali da realizzarsi in collaborazione con altri Enti Pubblici, e Associazioni locali.

Art. 4

Soggetti passivi e Responsabili degli obblighi tributari

1. L'imposta è dovuta dai soggetti che pernottano nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2 e non risultano iscritti all'anagrafe comunale.
2. I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono:
 - a. Il gestore della struttura ricettiva di cui all'articolo 2;
 - b. Il soggetto che incassa direttamente il canone o il corrispettivo di locazione breve;
 - c. Il soggetto che esercita attività di intermediazione immobiliare (agenzie immobiliari, ecc.) qualora intervenga nel pagamento dei canoni o corrispettivi di locazioni brevi;
 - d. Il soggetto che gestisce portali telematici (qualora intervenga nel pagamento dei canoni o corrispettivi di locazioni brevi) ovvero l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4 comma 5 bis del D.Lgs 50/2017.

Il gestore della struttura risulta comunque coobbligato agli obblighi tributari.

3. I soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, assumono la funzione di agente contabile.

Art. 5

Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è stabilita con deliberazione della Giunta comunale.
2. Essa è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche dei servizi offerti dalle medesime. Per gli alberghi la misura è definita in rapporto alla loro classificazione in "stelle".
3. Le "locazioni brevi" di cui all'art. 4 del decreto legge 24/04/2017 n. 50 sono assimilate alle strutture ricettive extra-alberghiere.

Art. 6

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
 - b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente;
 - c) il personale appartenente alle forze o corpi armati statali, provinciali o locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che soggiornano per esigenze di servizio;

- d) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti;
- e) il personale dipendente del gestore della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;
- f) soggetti con invalidità al 100%;
- g) gli eventuali accompagnatori dei soggetti con invalidità al 100% ai quali viene anche corrisposto l'assegno di accompagnamento dell'INPS o dell'INAIL, in ragione di un accompagnatore per soggetto;
- h) i gruppi di pensionati organizzati da enti pubblici locali (*cosiddetto turismo sociale*) di età non inferiore a 65 anni, che soggiornano in strutture alberghiere di 1, 2 e 3 stelle. L'esenzione non si applica nei mesi di Luglio ed Agosto.
- i) il Comune di Lesa nel caso di spese per pernottamenti sostenute dal Comune stesso;
- j) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario.

2. L' applicazione dell'esenzione è subordinata alla consegna, da parte degli interessati, al gestore della struttura ricettiva, della seguente modulistica :

- per le ipotesi di cui alle lett. c) d), e), i), apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii. Con riferimento all'ipotesi di cui alla lett. h) la richiamata dichiarazione è sottoscritta dal Dirigente competente;
- per l'ipotesi di cui alla lett. b), apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii., contenente le generalità degli accompagnatori/genitori e del paziente, il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero e che il soggiorno è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente;
- per le ipotesi di cui alle lett. f) e g) idonea certificazione;
- per l'ipotesi di cui alla lett. h) idonea documentazione attestante l'organizzazione del soggiorno da parte degli enti pubblici locali;
- per l'ipotesi di cui alla lett. j) copia della convenzione e/o di ogni altro ulteriore atto dispositivo.

Art. 7

Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono al gestore della struttura l'importo complessivo dovuto a titolo di imposta di soggiorno.
2. Il gestore della struttura provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, per il successivo versamento al Comune. E' consentito il rilascio di quietanza cumulativa per i gruppi organizzati e per singoli nuclei familiari.

3. Il gestore della struttura ricettiva dovrà conservare idonea documentazione delle quietanze rilasciate per almeno 5 anni.
4. Il gestore della struttura ricettiva effettua mensilmente il versamento al Comune di Lesa delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il 30° giorno del mese successivo con le seguenti modalità:
 - a) Mediante bonifico bancario sul conto di Tesoreria comunale;
 - b) Tramite procedure telematiche (PAGO PA);
5. Le somme da versare inferiori a € 12,00 potranno essere sommate al versamento successivo dandone debita informazione nella comunicazione di cui al successivo articolo.

Art. 8 **Obblighi tributari**

1. I soggetti indicati nell'articolo 4 comma 2 sono tenuti a:
 - Informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni e riduzioni dell'imposta di soggiorno.
 - Riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, emettendo un'apposita ricevuta numerata e nominativa del cliente (conservandone copia).
 - Presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di apposite dichiarazioni per l'esenzione dell'imposta di soggiorno.
 - Segnalare all'Amministrazione comunale, nei termini di cui al comma 2, i nominativi dei soggetti che hanno rifiutato l'imposta.
2. I soggetti indicati nell'art.4 comma 2 hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate al cliente per l'esenzione dell'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune e Finanza.
3. I soggetti indicati nell'articolo 4 comma 2 hanno l'obbligo di presentare mensilmente una comunicazione al Comune di Lesa riportante:
 - a) il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del mese di riferimento;
 - b) il relativo periodo di permanenza;
 - c) il numero dei soggetti esenti;
 - d) l'imposta dovuta;
 - e) gli estremi del versamento;
 - f) eventuali informazioni utili ai fini del computo della stessa;
 - g) eventuali importi non versati da cumularsi ai mesi successivi.Tale comunicazione mensile va effettuata anche in caso negativo.

4. La comunicazione di cui al comma 2 è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo anche in via telematica, mensilmente entro i 30 giorni successivi al periodo di riferimento.

5. A decorrere dal 1° giugno 2018 la dichiarazione dovrà essere trasmessa esclusivamente per via telematica tramite l'accesso all'applicativo messo a disposizione dei gestori delle strutture ricettive dall'Amministrazione comunale. Informazioni aggiuntive e descrizione della procedura sono consultabili sul portale.

6. Gli stessi sono tenuti alla resa del conto giudiziale, in veste di agenti contabili. Il conto giudiziale, redatto su modello ministeriale, va effettuato in copia originale, sottoscritto dal rappresentante legale della struttura ed inviato entro il 30 gennaio dell'anno successivo a cui si riferisce al Comune di Lesa.

Art. 9

Attività di controllo e accertamento dell'imposta

1. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 158 a 168 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché l'art. 1219 del Codice Civile.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione comunale può:

- invitare i soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive, i gestori delle piattaforme telematiche ed i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare ad esibire o trasmettere atti e documenti inerenti la gestione dell'imposta;
- inviare, ai medesimi soggetti suddetti, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico con invito a restituirli compilati e firmati.
- richiedere informazioni ai competenti uffici pubblici.

Art. 10

Sanzioni

1. Le violazioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Al soggetto passivo, di cui all'art. 4, comma 2, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% (trenta per cento) dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 471/1997, in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni dell'art.1, comma 161 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Per ogni violazione degli obblighi previsti dal presente regolamento, di cui agli articoli 8 e 9, si applica la sanzione amministrativa da 50 a 500 euro, ai sensi dell'art.

7 bis del D.lgs n. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 689/1981.

4. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi ai sensi art. 1 comma 165 della Legge 27/12/2006 n. 296.

5. Le strutture ricettive, in caso di ripetute violazioni, saranno segnalate all’Agenzia dell’Entrate e alle competenti autorità.

Art. 11

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall’Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell’atto, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione.

Art. 12

Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell’imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l’importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell’imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella comunicazione di cui al precedente art. 8.

2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

3. Sulle somme da rimborsare si applicano gli interessi ai sensi art. 1 comma 165 della Legge 27.12.2006, n. 296.

4. Non si procede al rimborso dell’imposta per importi pari o inferiori a 12 euro.

Art. 13

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l’imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 14

Funzionario Responsabile dell’imposta

1. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta di Soggiorno è il responsabile dell'area finanziaria e tributi, salvo una diversa individuazione del soggetto che è nominato con delibera di Giunta Comunale;

2. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo, predispone e adotta i conseguenti atti.

Art. 15

Disposizioni finali e transitorie

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge in materia, nonché il regolamento generale delle entrate.

2. Il presente regolamento sostituisce annulla e abroga ogni precedente regolamentazione.